



COMUNE DI CASTEL RITALDI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

approvato con Delibera del Consiglio comunale

n. del

Indice

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità della TARI
- Art. 3 - Presupposto di applicazione della TARI
- Art. 4 - Servizio di igiene urbana e regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 5 - Applicazione della TARI per particolari modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana
- Art. 6 -Soggetto attivo
- Art. 7 - Soggetto passivo del tributo
- Art. 8 - Decorrenza della tari
- Art. 9 - Composizione ed articolazione della tariffa
- Art. 10 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 11 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 12 - Scuole statali
- Art. 13 - Tributo giornaliero
- Art. 14 - Tributo provinciale
- Art. 15 - Esclusione dal tributo
- Art. 16 - Utenze non domestiche – Rifiuti speciali non conferiti o non conferibili al pubblico servizio
- Art. 17 - Utenze non domestiche – Produzione contestuale di rifiuti urbani e speciali
- Art. 18 - Utenze domestiche – Riduzioni tariffarie
- Art. 19 - Utenze non domestiche – Riduzioni tariffarie per attività stagionali o non stabilmente attive
- Art. 20 - Utenze non domestiche – Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana
- Art. 21 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 22 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 24 – Obbligo di dichiarazione
- Art. 25 – Presentazione e contenuto della dichiarazione
- Art. 26 - Funzionario Responsabile e poteri del Comune
- Art. 27 – Accertamento
- Art. 28 – Sanzioni
- Art. 29 – Riscossione
- Art. 30 – Interessi
- Art. 31 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi bonari
- Art. 32 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi dovuti
- Art. 33 – Rimborsi
- Art. 34 – Somme di modesto ammontare
- Art. 35 – Contenzioso
- Art. 36 – Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 37 – Clausola di adeguamento

Elenco degli Allegati :

- TARI – Allegato “A” – Rifiuti urbani di tipo domestico
- TARI – Allegato “B” - Categorie di utenze non domestiche
- TARI – Allegato “C”

- sub a) *Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.Lgs. n. 152/2006*

- sub b) *Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. l'applicazione nel Comune di Castel Ritaldi della Tassa sui rifiuti (TARI).
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1 commi 641 e seguenti della Legge n.147/2013, dall'art. 1 commi da 161 a 170 della L. 296/2006, dal D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, dalla L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché la vigente legislazione regionale, lo Statuto comunale, le determinazioni dell'Autorità d'ambito e della autorità ARERA.
3. **L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria**, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013.

Art. 2 - Finalità della Tari

1. La TARI è finalizzata a garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa nel territorio comunale, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. Rilevano, ai fini dell'applicazione della TARI, anche le superfici dei locali e delle aree scoperte operative in cui vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi che il produttore non provveda a smaltire in modo autonomo e che siano conferiti al servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
4. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641-668 L. 147/2013 e s.m., dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 152/2006 e s.m., nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze a questa attribuite ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.
6. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 - Presupposto di applicazione della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti conferibili al servizio pubblico, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 116/2020, le attività industriali e artigianali, così come quelle commerciali e di servizio, oltre a quelle agricole rientranti nella disposizione dettata dall'art. 2135 cod. civ. saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani, come classificati dall'art. 184, comma 3 D. Lgs. 152/2006 e non rientranti tra quelli di cui all'Allegato L-*quater* del D. Lgs. 152/2006, salvo che il produttore provveda a smaltirli tramite il servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti.

3. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva dei rifiuti speciali diversi dagli urbani, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti e che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento, ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.

4. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. Tale principio è applicabile in attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Immobili accatastati o accatastabili nelle categorie A, B e C) ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana e regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti

urbani

1. Il servizio di igiene urbana è svolto sull'intero territorio comunale ed è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il regolamento di gestione contiene anche, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o dal Contratto di servizio e/o dalla Carta della qualità adottata dal Gestore, i riferimenti ai requisiti di qualità tecnico-contrattuale del servizio di igiene urbana, in conformità ai parametri introdotti da ARERA nella deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif, con cui è stato approvato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
3. L'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di igiene urbana, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità, costituisce attività imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete normalmente solo l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI (GTRU).
4. Gli ambiti in relazione ai quali il Comune è tenuto ad operare la scelta prevista da ARERA nella Deliberazione n. 15/2022 sono quelli relativi:
 - alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
 - all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
 - alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
 - alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.

Art.5 – Applicazione della TARI per particolari modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana

1. Il tributo è applicato anche nelle eventuali zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
3. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 30 per cento. Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito del Regolamento di gestione.
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, la TARI è dovuta in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni

scolastiche, di cui all'articolo 33bis D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO II SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 6. - Soggetto attivo

1. Il tributo è di regola applicato e riscosso dal comune, fatto salvo diverso affidamento, nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Art. 7. - Soggetto passivo del tributo

1. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare (utenze domestiche residenziali) o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di soggetti residenti ma con domicilio in diverso comune italiano o Stato estero la quota del tributo potrà essere riproporzionata nel caso di presentazione di denuncia di variazione e di idonea documentazione attestante il diverso domicilio ed eventuale assolvimento del tributo presso altro Comune.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione sia residenziale che non residenziale;
 - d) utenze non domestiche, tutte le restanti superfici diverse dalle utenze di tipo domestico, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, ivi comprese le aree scoperte operative. Per area scoperta operativa si intende quella utilizzata direttamente e/o strumentalmente per l'esercizio di una attività economica.
3. Per le utenze domestiche la presenza di arredo e/o comunque l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione a rete essenziali (luce, acqua) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. A tal fine, per le **utenze domestiche** il presupposto si applica sulla base di qualsiasi elemento o atto che faccia presumere l'inizio della utilizzazione quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - la data di richiesta di residenza anagrafica;
 - stipula del contratto di acquisizione, locazione, affitto, comodato d'uso.
4. Per le utenze non domestiche invece, il presupposto tributario può decorrere dalla data di rilascio anche tacita della eventuale concessione o autorizzazione da parte della pubblica autorità, oppure se antecedente da altri elementi quali:
 - la data di stipula del contratto di locazione, affitto, comodato d'uso;
 - la presentazione di denunce di inizio attività (Ufficio IVA, Camera di commercio, Ufficio commercio comunale);

- qualsiasi altra documentazione che comprovi il possesso e/o la disponibilità dei locali e/o aree.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARI

Art. 8 - Decorrenza della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché dichiarata dal soggetto obbligato o accertata dall'Ufficio sulla base degli elementi in possesso .

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 9- Composizione ed articolazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, al costo del ciclo integrato dei rifiuti, sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 (*c.d. Metodo normalizzato*) . La tariffa potrà essere commisurata secondo criteri alternativi previsti dal legislatore ed espressamente individuati dal Comune .

2. La Tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal soggetto gestore del servizio ed è approvata con specifica deliberazione del Consiglio Comunale , da adottare entro il termine previsto dalle leggi statali . Nella determinazione del PEF il Comune, così come il Gestore, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni emanate dalla autorità ARERA . La deliberazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente salvo diversa disposizione di legge statale.

3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce tra l'altro la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99. Al riguardo questo Comune potrà applicare le disposizioni previste nell'ultimo periodo

dell'art 1 comma 652 della legge 27.12.2013 n.147 e s.m.i, con facoltà di variare i sopracitati coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% qualora lo ritenga necessario.

4. La Tariffa è articolata per fasce di categorie sulle Utenze domestiche (UD) e Utenze non domestiche (UND), L'elenco delle categorie tariffarie è riportato in calce al presente Regolamento. Il Comune qualora lo ritenga necessario potrà individuare ulteriori sotto categorie tariffarie per particolari attività di tipo non domestico (UND) comunque riconducibili alla principale categoria tariffaria di riferimento. La tariffa è definita secondo criteri razionali ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione basati su metodi alternativi al DPR 158/99 nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*".

5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

6. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

7. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dalle banche dati più aggiornate in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

8. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art.10 – Tariffa per le utenze domestiche

1. Le **utenze domestiche** si distinguono in domestiche residenti e domestiche non residenti. **Per le utenze domestiche residenti**, si fa riferimento oltre che alla superficie della abitazione e dei relativi locali pertinenziali (garage, rimesse ecc) anche al numero degli occupanti indicato nella denuncia o in mancanza al numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico . **Per le utenze domestiche non residenti** il numero degli occupanti si presume pari a 2 (due). Per quest'ultima fattispecie il Comune potrà adottare uno specifico coefficiente per la parte variabile.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente 1999, n. 158.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella specifica delibera tariffaria.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del modello

di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

6. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 11 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.p.r. n.158/1999 nel caso di utilizzo di tale decreto

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.p.r. n. 158/1999 nel caso di utilizzo di tale decreto.

3. Ai fini della individuazione della tariffa applicabile, i locali e/o le aree relative alle **utenze non domestiche** sono classificate secondo le categorie definite dal presente regolamento di cui all'elenco riportato. Tali utenze risultano classificate sulla base dei codici ATECO attribuiti dall'ISTAT o ai fini IVA risultanti in sede di dichiarazione di inizio attività o di variazione presentate dai titolari o comunque risultanti dai pubblici registri o in atti di autorizzazione amministrativa. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta nei locali e/o superfici di riferimento. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici aventi autonoma e distinta utilizzazione, purché sia evidenziato nella denuncia di inizio attività o di variazione. Tali elementi potranno essere rilevabili anche sulla base della attività di accertamento espletata dall'ufficio del servizio comunale preposto.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Le tariffe della TARI sono finalizzate a coprire il costo di raccolta e smaltimento per quantità di rifiuti equivalenti ai coefficienti Kd massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, per cui – in presenza di Utenze non domestiche che conferiscano al servizio pubblico quantità di rifiuti superiori ai coefficienti KD i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti eccedenti dovranno essere addebitati direttamente al produttore, nell'ambito di apposita convenzione da stipulare con il Gestore del servizio.

7. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie

Art. 12 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31), fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 13 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo .
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni contemplate nel presente regolamento nei relativi articoli ; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive .
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 14 - Tributo provinciale

1. Il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m. per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. Tale tributo si applica anche alla tariffa giornaliera di cui all'art. 13 .

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 15 - Esclusione dal tributo

1. Rimangono esclusi dal tributo :

- I locali e le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali quali sedi, uffici e i servizi gestiti direttamente dalla amministrazione comunale o da soggetti no-profit dalla stessa direttamente incaricati ;
- I locali adibiti esclusivamente all'esercizio pubblico di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. I locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto rimangono assoggettati al tributo .
- I locale e le aree che per loro natura non possono produrre rifiuti o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in condizioni obiettive di non utilizzabilità e di fatto non siano utilizzati. A titolo meramente esemplificativo, presentano tali caratteristiche :
 - Impianti tecnologici quali celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura,centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento e simili, vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana ;
 - Le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio della attività sportiva riservate ai soli praticanti. Rimangono assoggettate al tributo i locali e le aree ad uso diverso quali uffici, servizi, punti di ristoro ecc.
 - Le unità immobiliari , sia abitative che non abitative, prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete purchè tale circostanza rilevi da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali

condizioni .

- Gli immobili inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, restauro, risanamento, di fatto non utilizzati , purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni .
- Le soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza media inferiore a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

2. Sono altresì esclusi dal tributo :

a) I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, allevamento e/o ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- Le aree scoperte pertinenziali od accessorie delle civili abitazioni , quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- Le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassati delle utenze non domestiche, ad eccezione delle aree operative ;
- Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione ;
- Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ;
- Per gli impianti di distribuzione dei carburanti : le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli ;
- Le aree comuni del condominio ai sensi dell'art.1117 del codice civile, purché non utilizzate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al gestore del servizio pubblico , per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione civile.
- Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a : sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi , di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale presupposto di esclusione deve essere dichiarato nella denuncia originaria o di variazione e comprovato da idonea documentazione.
- le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi Sociali del Comune. I criteri applicativi sono stabiliti con atto di Giunta comunale;

3. La sussistenza dei presupposti di esclusione del presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione , direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi e, qualora l'ufficio lo ritenga necessario, corredata da idonea documentazione .

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art .16 – Utenze non domestiche –

Rifiuti speciali non conferiti o non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non urbani anche di tipo pericoloso comunque non conferibili al pubblico servizio , al cui smaltimento sono tenuti a

provvedere a proprie spese i relativi produttori.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 e s.m. non sono altresì soggette al tributo le superfici dei locali funzionalmente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, utilizzati per il deposito o lo stoccaggio di materie o di prodotti impiegati nel processo produttivo. Tali locali sono distintamente dichiarati nella denuncia originaria o di variazioni.

**Art.17 - Utenze non domestiche -
Produzione contestuale di rifiuti urbani e speciali**

1. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di **rifiuti urbani e di rifiuti speciali** o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, **ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo**, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE - STAMPERIE - VETRENERIE	35%
FALEGNAMERIE	40%
AUTOCARROZZERIE	40%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	40%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONI SPECIFICHE	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento alla attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità a produrre rifiuti.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la attività svolta e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER o EER;

b) **comunicare entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER/EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (MUD o copia del relativo registro). La mancata comunicazione comporta la applicazione della tassa nella sua interezza.

Art.18 - Utenze domestiche - Riduzioni tariffarie

1. Alle utenze non servite dalla raccolta domiciliare o qualora per motivi organizzativi non sia possibile effettuare la raccolta domiciliare ed il più vicino punto di raccolta (es. stradale se presente) sia superiore a 300 metri lineari, il tributo è ridotto del 70% . A tal fine la distanza dei 300 metri è quella compresa tra l'accesso della abitazione ed il più vicino punto di raccolta escludendo quindi la eventuale via di accesso privata. La riduzione deve essere richiesta dall'utente con la presentazione della dichiarazione originaria o di variazione.
2. Alle utenze che apportano i rifiuti differenziati presso i Centri di raccolta (Stazioni ecologiche) è applicato lo sconto annuale variabile proporzionato al materiale conferito. La riduzione è applicata fino ad un massimo del 100% sulla quota variabile della tariffa. La riduzione può essere richiesta direttamente dall'interessato o applicata a consuntivo dal Comune in base alla rendicontazione del Gestore del centro di raccolta.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'100% della quota variabile della tariffa base di riferimento.

Art.19 - Utenze non domestiche - Riduzioni tariffarie per attività stagionali o non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o altro atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione comprovante la effettiva riduzione dell'esercizio della attività e deve essere dichiarata nella denuncia di inizio attività o di variazione.

Art.20 - Utenze non domestiche - Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m. le Utenze non Domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati , a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI. Rimane dovuta la TARI della sola parte fissa.
2. Per le Utenze di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni , salva la possibilità per il Gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'Utente, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale .
3. Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze che intendono avvalersi di tale facoltà devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1°

gennaio dell'anno successivo.

4. Per quanto riguarda le nuove Utenze attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare, l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini dettati dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.
5. La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza e dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - a. ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b. tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;
 - c. la tipologia di rifiuti avviati al recupero (Codice CER/EER);
 - d. copia del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti .
6. La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. A seguito della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, l'esclusione della parte variabile della TARI viene accordata in via preventiva da parte del Comune, fermo restando l'obbligo per l'Utenza non domestica che si avvalga di tale esclusione di trasmettere, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando altresì l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sopra indicati, ovvero quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.
11. Qualora vengano accertati comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione delle relative sanzioni .

12. In alternativa alla opzione di cui al comma 1, rimane salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente anche in forma di dichiarazione di variazione con allegata documentazione (MUD o formulari) che dimostra l'avvio a recupero entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento

Art. 21 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale adottare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Nella delibera è approvato il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio relativo a tali agevolazioni ulteriori la cui copertura è assicurata con entrate fiscali diverse dalla TARI.
2. Alle agevolazioni stabilite ai sensi del comma 1 viene data pubblicità nelle forme più idonee.
3. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare al Comune formale richiesta entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'anno di riferimento o dalle relative disposizioni, a pena di decadenza del diritto.
4. Qualora il costo da sostenersi sia superiore ai limiti di spesa autorizzati, vengono applicate riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
5. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 22 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. In caso di formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, che attesti la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Soggetto gestore entro un congruo termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20% per il periodo di durata del servizio irregolare o carente. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione persistente di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente riconosciuta dalla autorità sanitaria.
2. Il responsabile del servizio consegna copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Soggetto gestore ed eventualmente alla Autorità di ambito anche per conoscenza. Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare al Servizio rifiuti o tributi comunale l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione entro il termine di giorni 10 o diverso se previsto dalla Carta della qualità dei servizi, ai fini della comunicazione all'utente.
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla

restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti e le eventuali spese sostenute. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria.

Art. 23 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad un massimo di due tra quelle più favorevoli al contribuente fino alla quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO.

Art. 24 - Obbligo di dichiarazione

1. E' fatto obbligo in capo ai soggetti passivi del tributo dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, in particolare :
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenziali sono acquisite anche direttamente dall' Ufficio comunale preposto.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25 - Presentazione e contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione originaria deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo (possesso, detenzione, occupazione) utilizzando gli appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune anche on line o dall'eventuale Gestore affidatario del servizio. E' sottoscritta dal dichiarante e presentata con una delle seguenti modalità:

- Direttamente all'Ufficio protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico
- A mezzo Raccomandata A/R allegando copia del documento di identità del firmatario
- A mezzo posta elettronica o PEC, agli indirizzi indicati nel modello dichiarativo, allegando copia del documento di identità del firmatario
- Tramite Sportello on line qualora istituito

In caso di presentazione con modalità diversa da quella diretta fa fede la data di invio.

Ai sensi del ***Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*** denominato anche TQRIF di cui alla delibera ARERA n.15/2022, le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono riportate nel modello di dichiarazione predisposto dal Comune e/o fornite all'utente con rinvio al sito internet del Gestore, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF .

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati originariamente dichiarati. Diversamente la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine sopra indicato di 90 giorni Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o

detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione deve contenere:

a) **Per le Utenze domestiche (residenziali e non residenziali):**

- i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo mail) del dichiarante intestatario;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- la superficie calpestabile e la destinazione (es, abitazione, garage ecc) d'uso dei locali;
- il numero degli occupanti residenti ed eventuali non residenti dimoranti stabilmente. Per questi ultimi va indicata la generalità e codice fiscale.
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione. In caso di cessazione va indicata la nuova residenza o domicilio per l'invio di eventuali conguagli;
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni / agevolazioni / esenzioni .

b) **Per le Utenze non domestiche :**

- i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale o denominazione , codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività prevalente, sede legale, indirizzo di posta elettronica);
- i dati identificativi del legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione;
- l'esatta ubicazione, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree , i dati del proprietario/i dell' immobile ;
- la superficie dove vengono prodotti rifiuti urbani;
- la superficie dove vengono prodotti rifiuti speciali e la relativa documentazione (es. contratto con la ditta esterna)
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

5. E' fatto obbligo a tutti gli uffici comunali preposti in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, etc., di informare il contribuente circa l'obbligo di presentazione della dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. **E' comunque fatto obbligo agli stessi** di comunicare almeno trimestralmente ogni notizia in loro possesso relative ai procedimenti rilevanti a tal fine.

Art. 26 – Funzionario Responsabile e poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso .

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno tre giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento ed ai sensi dell'art.3 comma 4 del presente Regolamento, il

comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art.27 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., il relativo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata .
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazioni, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con l'avvertenza che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa nazionale di riferimento anche regolamentare del Comune .

Art. 28 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 100 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 100 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 26 comma 2 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 29 - Riscossione

1. La TARI è riscossa dal Comune, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013 e s.m. Il versamento può essere effettuato:
 - Modello di pagamento unificato F24
 - Bonifico bancario (per i contribuenti domiciliati all'estero)
 - Attraverso la piattaforma PagoPa di cui all'art.5 del D.lgs.82/2005 e s.m.
 - Altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali

2. Il Comune riscuote la TARI in primo luogo mediante la emissione di avvisi di pagamento bonari sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuente o degli accertamenti effettuati. L'avviso di pagamento contiene gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n.212/2000 e s.m. e le indicazioni contenute in particolare nella Delibera ARERA n. 444/2019 e/o successive prescrizioni adottate. L'avviso bonario è generalmente inviato per posta ordinaria o in alternativa per posta elettronica o PEC anche se richiesto dal contribuente.

3. Gli importi dovuti sono riscossi in almeno due rate. Le scadenze di pagamento sono stabilite nel provvedimento di determinazione delle tariffe annue ferma restando la facoltà per il Comune di stabilire una diversa ripartizione delle rate. E' facoltà del contribuente versare in unica soluzione alla scadenza della prima rata. Eventuali conguagli relativi ad anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011 e s.m. . A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1 dicembre dell'anno di riferimento sono determinate nella misura percentuale stabilita in sede di approvazione delle tariffe, sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente. L'importo complessivo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 0,49 euro.

4. Le modifiche relativi alla utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo dovuto possono essere conteggiate nel tributo dovuto per l'anno successivo anche mediante compensazione.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è inviato il sollecito di pagamento riportante la intimazione a pagare entro il termine massimo indicato di regola non superiore a 30 gg., eventualmente maggiorato degli oneri di riscossione e degli interessi moratori. In caso di inadempienza al sollecito l'Ufficio comunale potrà notificare al contribuente e/o ai propri obbligati solidali il relativo avviso di accertamento con irrogazione immediata della sanzione e interessi. In alternativa l'Ufficio comunale potrà procedere all'avvio della riscossione coattiva degli importi sollecitati mediante iscrizione al ruolo con le modalità di cui al Titolo II del DPR 602/1973 e s.m. con irrogazione immediata della sanzione senza previa contestazione ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.

Art. 30 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale per ogni anno di imposta di riferimento .

2. Essi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi bonari

1. L'importo indicato nell'avviso bonario di pagamento è ulteriormente rateizzabile al verificarsi della seguente condizione:

- Incremento della TARI superiore di almeno il 30% rispetto all'importo medio **pagato** nei due anni successivi a quello di riferimento.
- La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza dell'importo che si intende rateizzare.
- La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.

2. Il mancato pagamento delle ulteriori rate comporta la decadenza del beneficio. Ai fini della notifica dell'accertamento esecutivo di cui alla Legge n.160/2019 art. 1 c.792, la data cui riferire l'omesso versamento rimane la data di scadenza originaria deliberata dal Comune.

3. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'art.10 comma dello Statuto dei diritti del contribuente Legge n.212/2000.

Art. 32 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi dovuti

1. Questo articolo e' riferito alla sola attività svolta dal Comune inerente la **Gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti – GTRU** di cui al titolo III del TQRIF ARERA . Per i reclami afferenti allo svolgimento del servizio integrato di igiene urbana(raccolta, spazzamento) si rinvia al Gestore affidatario del servizio.
2. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del comune nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25 una richiesta di informazione, reclamo o una richiesta di rettifica degli importi contenuti nell'avviso bonario di pagamento.
3. A tal fine il Comune predispone la relativa modulistica disponibile presso l'Ufficio TARI o scaricabile dal sito web comunale. E' facoltà del contribuente avanzare in modo autonomo reclamo o richiesta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati . Il modulo o la richiesta, contiene:
 - Generalità del contribuente
 - Recapito postale e/o di posta elettronica
 - Codice utente
 - L'indirizzo e il codice di utenza
 - Le coordinate bancarie o postali per l'eventuale accredito degli importi
4. Ricevuto il reclamo/richiesta, l'Ufficio comunale invia al contribuente di norma per posta elettronica una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi, con indicazione dei seguenti elementi:
 - Riferimento al reclamo/richiesta del contribuente
 - Valutazione documentale e riferimento normativo/regolamentare/ deliberativo rispetto alla fondatezza della richiesta/reclamo
 - Eventuale documentazione allegata
5. Qualora la richiesta, inerente la rettifica degli importi addebitati , sia accolta dal Comune e comporti il rimborso delle somme versate, si applicano le disposizioni sui rimborsi del presente Regolamento.

Art. 33 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di TARI.

Art. 34 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 18,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Non si procede altresì al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme complessivamente inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 35 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di pagamento, l'accertamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle

superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, nei limiti di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sulle entrate.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023. Da tale data sono abrogate le norme regolamentari disciplinanti la TARI di cui al CAPO.D – TARI contenute nel Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale IUC approvato con Delibera consigliare n. 32 del 04/09/2014 e s.m.

Art. 37- Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria, oltre alle disposizioni adottate dalla autorità ARERA .

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge e i provvedimenti adottati da ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani ai sensi della Legge n.205/2017 art. 1 comma 527 .

ALLEGATI :

TARI - ALLEGATO "A"

Rifiuti urbani di tipo domestico (art.183 comma 1 lettera b-ter punto 1. Dlgs n.152/2006)

" Rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili ."

TARI - ALLEGATO "B"

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche - Comuni fino a 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante .
21	Discoteche, night club

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

TARI - ALLEGATO " C " - Rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (utenze non domestiche) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici prodotti dalle attività (vedi allegato L-quinquies) :

a) Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.Lgs. n. 152/2006

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

b) Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.